Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° | Roma - Lunedì, 27 agosto 1928 - Anno VI | Numero 199

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, volume II, del 1928, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, concernente la revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1928, n. 193, all'art. 6, dove è detto « in misura ridotta *del* 60 per cento », deve invece leggersi « in misura ridotta *al* 60 per cento », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2384.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1841.
Approvazione del nuovo testo di disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 gennaio 1922, n. 10;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359;
Veduto il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo di disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' abrogato il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 53. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, con sede in Roma.

CAPO I.

Fini dell'Istituto.

Art. 1.

Il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere e coordinare gli studi di archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna e di incoraggiare, secondare e addestrare coloro che intendano dedicarsi alla ricerca e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Per raggiungere i suoi scopi l'Istituto raccoglie, conserva e distribuisce i mezzi grafici e bibliografici per gli studi anzidetti, si vale dell'insegnamento, nonchè di comunicazioni e conferenze su temi di singolare importanza, studia e propone, anche mediante ricognizioni topografiche e saggi sul terreno, ricerche in Italia ed all'estero, fa e sovviene pubblicazioni periodiche ed occasionali.

Esso ha sede in Roma nel palazzo di Venezia.

Art. 2.

L'Istituto può prendere accordi, anche temporanei, per il raggiungimento dei suoi fini, oltre che con le istituzioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, con altre che perseguano analoghi scopi.

CAPO II.

Composizione e funzionamento.

Art. 3.

L'Istituto si compone di due sezioni:

1° Sezione per gli studi di archeologia;

2° Sezione per gli studi di storia dell'arte medioevale e moderna.

Fanno parte di ciascuna sezione, come membri ordinari, oltre i componenti la presidenza e il Consiglio direttivo dell'Istituto ripartiti a seconda della loro competenza personale, i professori di ruolo delle Regie università per le discipline indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Alle due sezioni possono essere rispettivamente aggiunti altri dieci membri ordinari, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Possono inoltre essere nominati membri onorari, per decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in seguito a designazione del Consiglio direttivo, insigni cultori di discipline archeologiche e storico-artistiche e persone largamente benemerite dell'Istituto o del patrimonio archeologico ed artistico della Nazione.

L'Istituto può creare nelle Colonie italiane od all'estero sue speciali sezioni secondo norme che verranno stabilite, caso per caso, dal Consiglio direttivo.

Non sono ammessi nell'Istituto che membri italiani.

Art. 4.

L'Istituto tiene ogni anno riunioni per comunicazioni scientifiche e conferenze di studiosi italiani.

Art. 5.

I membri ordinari dell'Istituto hanno obbligo di adempiere agli incarichi loro commessi dalla presidenza.

Art. 6.

Per l'intervento alle adunanze o per l'adempimento di altre funzioni proprie dell'ufficio, l'Istituto corrisponde sul proprio bilancio ai membri del Consiglio direttivo e agli ordinari, non residenti in Roma, oltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni vigenti, le diarie stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se trattasi di funzionari dello Stato, e, in caso diverso, le diarie spettanti al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente ai gradi quinto e sesto.

Nessuna indennità spetta ai membri residenti in Roma e a quelli designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che rivestono.

Art. 7.

I membri ordinari dell'Istituto, che ripetutamente non si uniformino ai richiami dei dirigenti delle sezioni, possono, su proposta del Consiglio direttivo, udite le loro giustificazioni, essere esclusi dal novero di componenti dell'Istituto.

La loro radiazione viene promossa direttamente dal Ministro, quando essi incorrano nelle punizioni previste dagli articoli 29, 30 e 32 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dagli articoli 62 a 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per quei membri che non appartengano all'insegnamento o siano estranei all'Amministrazione dello Stato, la radia-

zione è promossa ugualmente dal Ministro in tutti i casi previsti per la destituzione degli impiegati dall'articolo 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

CAPO III.

Governo e amministrazione.

Art. 8.

L'Istituto è governato da un presidente assistito da un vicepresidente, da un Consiglio direttivo composto di dieci membri e da una Giunta composta del presidente dell'Istituto e di quattro membri scelti fra i componenti del Consiglio residenti in Roma.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica dieci anni e può essere confermato.

Il vicepresidente, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo, è nominato anch'esso per decreto Reale, e dura in carica cinque anni.

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo il direttore generale per l'istruzione superiore e il direttore generale per le antichità e belle arti. Gli altri otto membri sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il quale li designa alla nomina Regia scegliendoli come segue: tre fra i professori di ruolo della Regia università di Roma, dei quali due appartenenti alla Scuola di archeologia ed uno a quella di storia dell'arte; due fra i professori di ruolo delle altre Regie università di cui uno appartenente alla sezione di archeologia e uno a quella di storia dell'arte; tre fra i funzionari appartenenti al quarto grado dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, tra i sopraintendenti, direttori ed ispettori di enti, istituti, uffici di tutela archeologica ed artistica o fra i cultori di archeologia e di storia dell'arte.

I membri della Giunta sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I membri del Consiglio nominati per decreto Reale e quelli della Giunta si rinnovano per metà ad ogni quinquennio e sono rieleggibili.

Alla fine del primo quinquennio quattro membri del Consiglio direttivo e due della Giunta scadono dall'ufficio per sorteggio; pei quinquenni successivi la scadenza è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione i membri rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede le adunanze del Consiglio direttivo e della Giunta e dà esecuzione alle loro deliberazioni; sovrintende alle manifestazioni dell'attività dell'Istituto, alla biblioteca, ai servizi amministrativi ed alla gestione economica ed invigila sulla disciplina del personale dipendente.

Il vice-presidente deve appartenere a sezione diversa da quella di cui fa parte il presidente.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito nelle funzioni dal vice-presidente e, in assenza di questo, da altro membro del Consiglio a tal fine delegato dal presidente stesso.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo tiene annualmente almeno due sessioni, nei periodi di tempo che saranno stabiliti nel regolamento interno.

In tali sessioni il Consiglio esamina questioni di massima e fa le proposte relative, approva i bilanci preventivo e consuntivo e provvede a quant'altro è demandato alla sua competenza a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

La Giunta si aduna ad invito del presidente.

Spetta ad essa:

a) deliberare circa le variazioni da introdursi nel bilancio preventivo e gli storni di somme da uno ad altro capitolo;

b) esaminare le proposte della presidenza e deliberare su di esse;

c) deliberare sull'assegnazione ai vincitori, designati dalle rispettive Commissioni, delle borse di perfezionamento all'interno e all'estero;

d) assegnare, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio dell'Istituto ed in conformità delle proposte delle Scuole di archeologia e di storia dell'arte, speciali sussidi di viaggio ad alunni delle medesime;

e) stabilire ed assegnare speciali missioni di carattere scientifico;

f) deliberare su tutto quanto concerne l'assunzione, la carriera e la cessazione dal servizio del personale addetto all'Istituto, salva l'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione;

g) deliberare nei casi di urgenza anche su materie di competenza del Consiglio direttivo, salvo a riferire al Consiglio stesso nella prima seduta.

Il componente della Giunta, che manca alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, cessa di farne parte e viene sostituito.

Art. 12.

L'anno finanziario si inizia il 1° luglio ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno il presidente presenta all'esame del Consiglio direttivo il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario, e non più tardi del mese di novembre di ciascun anno presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'anno finanziario scaduto.

Il bilancio preventivo ed un riassunto del consuntivo sono inviati al Ministero della pubblica istruzione perchè ne prenda conoscenza.

Il consuntivo con tutti gli allegati è trasmesso direttamente dall'Istituto alla Corte dei conti per l'esame in via amministrativa e la dichiarazione di regolarità.

Art. 13.

Col regolamento interno dell'Istituto verranno dettate le norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 14.

Sono addetti all'Istituto ed a carico del suo bilancio:

un segretario al quale sono affidate tutte le funzioni amministrative e di coordinazione delle varie attività dell'Istituto;

un applicato;

due custodi per le mansioni di fatica.

L'Istituto si vale inoltre degli impiegati e dei subalterni che sono messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, a norma ed entro i limiti dell'art. 5 della legge 15 gennaio 1922, n. 10.

Il presidente dell'Istituto, sentita la Giunta, può assumere per incarico temporaneo, retribuito a norma del regolamento interno, non oltre tre persone idonee a funzioni di concetto, per il carteggio scientifico e per la cura delle pubblicazioni.

E' in facoltà del presidente di destinare temporaneamente con sua ordinanza gli anzidetti impiegati e subalterni a mansioni diverse da quelle cui sono ordinariamente adibiti.

Art. 15.

Tutte le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale addetto all'Istituto sono dettate nel regolamento interno, il quale per questa parte deve riportare il preventivo assenso dei Ministri per l'istruzione e per le finanze.

CAPO IV.

Insegnamenti.

Art. 16.

I nove posti di professore di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, di cui all'art. 2 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, sono assegnati alle discipline seguenti:

archeologia e storia dell'arte antica;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
etruscologia e archeologia italica;
numismatica;
paletnologia;
topografia dell'Italia antica;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte del rinascimento e moderna.

I predetti posti di ruolo sono conferiti con le norme che regolano le nomine dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

Sulle proposte di concorso, fatte per le discipline suindicate dalla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, non è sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, ove le disponibilità del bilancio lo consentano, può, su proposta della Scuola di archeologia e di quella di storia dell'arte, far impartire presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma speciali corsi di perfezionamento nelle discipline archeologiche o di storia dell'arte, riservati agli alunni iscritti alle due Scuole. Le lezioni o esercitazioni, per ciascuno di tali corsi, saranno affidate di regola ai professori delle materie cui più specialmente essi si riferiscono od anche a persone di riconosciuta competenza. Esse non potranno superare il numero di 30 durante l'anno accademico e saranno retribuite con L. 100 per ogni esercitazione o per ogni lezione effettivamente impartita. La spesa complessiva per i corsi anzidetti non potrà superare in ciascun anno la somma di L. 10,000.

Art. 18.

Nel titolo dello statuto della Regia università di Roma, che concerne la Scuola di archeologia e di storia dell'arte, saranno stabilite le norme per la preparazione scientifica e per l'addestramento pratico dei giovani che intendano dedicarsi al governo dei monumenti, delle gallerie, musei e scavi di antichità, e per il conferimento dei diplomi necessari per l'ammissione ai concorsi per la carriera dei funzionari scientifici dipendenti dalla Direzione generale di antichità e belle arti.

I soprintendenti direttori ed ispettori dei Regi musei e scavi, monumenti e gallerie, sono tenuti a fornire, previ accordi con le direzioni delle Regie scuole italiane di archeologia e di storia dell'arte, la loro collaborazione per agevolare il tirocinio degli alunni delle scuole medesime, sia guidandoli in esercitazioni pratiche di catalogo o di scavo, sia illustrando ad essi speciali collezioni.

Per il detto tirocinio presso qualcuna delle rispettive Soprintendenze possono essere temporaneamente istituite stazioni per gli alunni della Scuola, le quali sono affidate alle cure e alla guida del personale suddetto.

CAPO V.

Pubblicazioni.

Art. 19.

Le pubblicazioni periodiche dell'Istituto, da stabilirsi nel regolamento interno, sono distinte in due sezioni separate: l'una per le discipline archeologiche, l'altra per quelle di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il Ministro per la pubblica istruzione comunica le notizie degli scavi ad una Commissione di cinque membri, da lui nominata su proposta dell'Accademia dei Lincei e del Regio istituto di archeologia e storia dell'arte.

La pubblicazione delle « Notizie degli scavi » è fatta dall'Accademia dei Lincei di concerto col Regio istituto di archeologia e storia dell'arte. Essa continua a costituire una serie degli Atti dell'Accademia. L'Istituto ha diritto ad un numero di copie speciali delle « Notizie », proporzionale al suo contributo alle spese.

Art. 20.

L'Istituto pubblicherà inoltre, a liberi intervalli e compatibilmente con le disponibilità del bilancio, in una speciale biblioteca, comune alle due sezioni, ed in volumi separati, cataloghi di collezioni archeologiche ed artistiche e monografie ampie ed organiche che, per il loro carattere e per la loro estensione, non possano trovar posto nelle pubblicazioni periodiche.

Altre eventuali pubblicazioni possono farsi dietro deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

I membri ordinari hanno diritto di ricevere le pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 21.

I lavori dei membri dell'Istituto sono inseriti nelle pubblicazioni dell'Istituto stesso, qualora questo sia in grado di potervi provvedere così nei riguardi della spesa come del tempo e dello spazio occorrenti.

L'Istituto pubblica anche scritti di studiosi italiani ad esso estranei, purchè siano presentati da un membro ordinario. Tali lavori sono sottoposti dal presidente all'esame di due membri ordinari da lui scelti e, in caso di giudizio favorevole, sono pubblicati a cura della Giunta e del segretario dell'Istituto.

Art. 22.

L'Istituto può affidare l'edizione di tutte o di alcune delle sue pubblicazioni ad una casa editrice, pel tramite del Provveditorato generale dello Stato.

I contratti relativi sono conchiusi dal presidente, udito il Consiglio direttivo.

CAPO VI.

Borse e premi.

Art. 23.

Ogni anno, entro il 31 luglio, il presidente dell'Istituto, udito il Consiglio direttivo, bandisce fra i laureati in lettere due concorsi per borse di perfezionamento, uno negli studi di archeologia ed uno in quelli di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il Consiglio direttivo, udite le proposte delle due Scuole, delibera, anno per anno:

1° il numero delle borse per ciascuna delle due branche di studio;

2° l'importo di ciascuna borsa;

3° tutte le norme particolari da inserire nell'avviso di concorso.

L'avviso di concorso è inviato al Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il concorso è per titoli e per esami, secondo le norme previste nel regolamento interno dell'Istituto.

Art. 24.

La Commissione giudicatrice per le borse di perfezionamento in archeologia è composta del direttore della scuola, di tre insegnanti ufficiali delle materie nelle quali il candidato è chiamato a rispondere e di un rappresentante dell'Istituto archeologico che non faccia parte della medesima scuola.

La Commissione per le borse di perfezionamento in storia dell'arte è composta del direttore e di un insegnante ufficiale della scuola, di due insegnanti della Facoltà di lettere e filosofia designati dal direttore della scuola e di un rappresentante dell'Istituto, estraneo alla scuola.

La presidenza delle Commissioni spetta al direttore della rispettiva scuola.

I rappresentanti dell'Istituto nelle Commissioni sono scelti dal presidente.

Art. 25.

Le borse sono conferite ai primi graduati ed eventualmente ai successivi in caso di rinuncia di quelli che precedono.

Ciascuna borsa ha la durata di tre anni ed ha inizio dal 1° novembre.

Coloro che abbiano ottenuto la borsa debbono svolgere i loro studi secondo le norme che saranno prescritte dai Consigli delle scuole.

Coloro che non adempiono agli obblighi prescritti dai Consigli delle scuole decadono dal godimento della borsa.

Art. 26.

Il pagamento delle borse è effettuato dall'Istituto a norma del regolamento interno.

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione corrisponde all'Istituto, con mandato diretto, la somma annua di L. 60,000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per borse di perfezionamento e sussidi, e cioè lire 30,000 per l'archeologia e L. 30,000 per la storia dell'arte.

L'Istituto, ove le disponibilità del suo bilancio lo consentano, può destinare altri fondi per la concessione delle borse di studio e dei sussidi anzidetti.

Art. 28.

L'Istituto assegna premi ai migliori fra i giovani laureati delle università del Regno, che abbiano presentato una dissertazione di laurea in qualcuna delle discipline archeologiche o storico-artistiche.

Il numero e la misura dei premi sono stabiliti dal Consiglio direttivo anno per anno in relazione alle disponibilità del bilancio.

Nel regolamento interno dell'Istituto saranno determinate le norme per l'assegnazione dei premi.

CAPO VII.

Missioni e scavi.

Art. 29.

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione della Giunta e quando le disponibilità del bilancio lo consentano, può concedere assegni a membri dell'Istituto o a studiosi di riconosciuta competenza per compiere studi e ricerche all'interno o all'estero, eseguire determinati lavori di scavo o assistere a importanti lavori di scavo eseguiti dallo Stato, da enti o da privati.

La Giunta determina, caso per caso, le modalità per lo svolgimento della missione.

Art. 30.

L'Istituto, ove intenda intraprendere scavi o ricerche in fondi di proprietà di enti morali o di privati, deve presentare analoga richiesta al Ministro per la pubblica istruzione, indicando il fondo in cui sono da eseguire gli scavi o le ricerche, la loro durata e l'estensione dell'area da esplorarsi.

Il Ministro decide, sentita la competente Soprintendenza ed il Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Art. 31.

Tutti gli scavi e le ricerche da eseguirsi a cura dell'Istituto devono essere condotti secondo le norme dettate per gli scavi governativi. La Giunta dell'Istituto prenderà accordi coi soprintendenti per quanto riguarda la sorveglianza delle operazioni.

Art. 32.

L'Istituto non ha diritto su alcuna delle cose scoperte, nè ha competenza per la ripartizione di esse e per stabilire i rapporti coi proprietari dei fondi, siano essi privati o enti morali; a tutto ciò provvedono i soprintendenti, secondo le norme degli articoli 91 e seguenti del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Tuttavia l'Istituto, fino a che le cose scoperte non siano annunziate nelle « Notizie degli scavi » ed illustrate poi nelle proprie pubblicazioni, e in ogni caso non oltre due anni dalla scoperta, ha il diritto esclusivo di farne oggetto di studio e di riservarsene la pubblicazione.

Art. 33.

Le spese di conservazione delle cose scoperte sono a carico dell'Amministrazione dello Stato, a meno che l'Istituto non creda di contribuire a quelle dei restauri occorrenti a mettere le cose scoperte in condizione di essere pubblicate.

CAPO VIII.

Biblioteca.

Art. 34.

L'Istituto cura la conservazione, l'incremento ed il funzionamento della biblioteca assegnatagli in uso perpetuo in virtù della legge 15 gennaio 1922, n. 10.

La biblioteca è diretta dal funzionario di concetto ad essa assegnato dal Ministro per la pubblica istruzione a norma dell'art. 5 della legge predetta.

Art. 35.

La biblioteca è regolata dalle norme generali che disciplinano le biblioteche pubbliche governative, salvo quelle disposizioni che, dato il carattere particolare di essa, saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Per quanto riguarda i rapporti con i membri dell'Istituto e gli acquisti, la biblioteca osserva le disposizioni vigenti per le biblioteche governative.

CAPO IX.

Regolamento interno.

Art. 36.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno dello Istituto.

Il regolamento è emanato dal presidente, udito il Consiglio direttivo, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Tabella delle cattedre universitarie, i cui titolari hanno diritto di far parte del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (art. 3, comma 2°, del decreto).

Università di Bologna — Archeologia.
Id. Bologna — Storia dell'arte.
Id. Cagliari — Archeologia.
Id. Firenze — Archeologia.
Id. Firenze — Storia dell'arte.
Id. Genova — Archeologia.
Id. Milano — Storia dell'arte medioevale e moderna.
Id. Napoli — Archeologia.
Id. Napoli — Antichità pompeiane.
Id. Padova — Archeologia.
Id. Palermo — Archeologia.
Id. Pavia — Archeologia.
Id. Pisa — Archeologia.
Id. Roma — Archeologia.
Id. Roma — Epigrafia e antichità greche.
Id. Roma — Epigrafia e antichità romane.
Id. Roma — Archeologia italica ed etrusca.
Id. Roma — Paletnologia.
Id. Roma — Topografia romana.
Id. Roma — Numismatica.
Id. Roma — Storia dell'arte del rinascimento e moderna.
Id. Roma — Storia dell'arte medioevale.
Università di Torino — Archeologia.
Id. Torino — Storia dell'arte medioevale e moderna.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2385.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1878.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'ampliamento dell'aeroporto di Grottaglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento dell'aeroporto di Grottaglie, con l'espropriazione di una zona di terreno comprendente tre distinti appezzamenti, rispettivamente identificati nei registri catastali del comune di Grottaglie nel foglio 52 con nn. 2, 3 e 4, con la superficie complessiva di ettari 10-59-21.

Art. 2.

All'espropriazione della detta zona sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 89. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2386.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1909.

Norme per il sorteggio dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, e di quelli al portatore, per l'anno 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 15 luglio 1923, n. 1777, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Visto il R. decreto n. 684 del 21 aprile 1927 - Anno V;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1927 il sorteggio dei premi devoluti, a norma dell'anzidetto R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi e di quelli al portatore delle Casse di risparmio postali, sarà effettuato con le stesse norme fissate dai precitati Regi decreti n. 1033 del 15 maggio 1924, n. 2370 del 24 dicembre 1925, n. 1686 del 16 settembre 1926.

Art. 2.

La somma di L. 2,000,000 stabilita per l'anno 1927, dal sopra citato R. decreto n. 684 del 21 aprile 1927 - Anno V, sarà ripartita come segue:

	Quantità dei premi	Ammontare di ognuno Lire	Importo Lire	Somma totale Lire
Libretti interni, nuovo e vecchio tipo e libretti al portatore	10	25,000	250,000	1,750,000
	15	10,000	150,000	
	50	5,000	250,000	
	175	2,000	350,000	
	750	1,000	750,000	
Libretti di italiani all'estero	2	25,000	50,000	240,000
	5	10,000	50,000	
	10	5,000	50,000	
	20	2,000	40,000	
	50	1,000	50,000	
Libretti al portatore con credito non inferiore a L 6000.	10	1,000	10,000	10,000
	1097			2,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2387.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1917.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per la riforma dei servizi sanitari nel comune di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, con il quale sono stati conferiti all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire, nel termine di sei mesi, a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi;
Veduti il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, ed il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, con i quali venne successivamente prorogato il termine suaccennato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere un'ulteriore proroga alla predetta Amministrazione per dar modo alla medesima di provvedere al riordinamento dei servizi sanitari, non ancora attuato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, è prorogato fino al 31 dicembre 1928 per l'adozione dei provvedimenti attinenti alla riforma dei servizi sanitari.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 127. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2388.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1921.

Passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che apporta varianti e aggiunte alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni che regolano il reclutamento straordinario dei sottotenenti in servizio permanente nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, dagli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti provenienti dai corsi di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado, con anzianità assoluta posteriore a quella dei sottotenenti provenienti dai sottufficiali ammessi ai corsi speciali nello stesso anno scolastico.

Art. 2.

Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere anche ammessi, con dispensa dagli esami di concorso, ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie che, oltre al possesso di determinati requisiti indicati con disposizioni ministeriali, contino almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale.

Il numero di ufficiali di complemento da ammettere a tali corsi è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali, a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

Art. 3.

All'atto dell'ammissione ai corsi suddetti, gli ufficiali di cui al precedente articolo dovranno rinunciare al loro grado, assumendo quello di maresciallo ordinario, per la sola durata dei corsi stessi, senza che occorra l'emanazione di apposito decreto, con anzianità corrispondente alla data d'inizio dei corsi.

Essi verranno reintegrati nel grado di ufficiale precedentemente rivestito qualora dovessero cessare dalla qualità di allievi dei corsi.

Art. 4.

I subalterni di complemento, che nell'anno scolastico 1927-1928, in virtù del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, vennero ammessi col grado di sergente al corso speciale per sottufficiali, potranno far passaggio al corso per marescialli ordinari che si svolgerà nell'anno scolastico 1928-29, seguendo le sorti dei nuovi ammessi per quanto riguarda la frequenza del corso, l'assunzione temporanea del grado di maresciallo ordinario, la nomina a sottotenente e la promozione a tenente. A quelli peraltro che avranno superato gli esami finali dell'anno scolastico 1927-28 sarà retrodatata di un anno l'anzianità di grado all'atto della promozione a tenente.

Art. 5.

I marescialli ordinari in possesso di uno dei titoli di studio che verranno indicati in disposizioni ministeriali, saranno dispensati dagli esami di concorso per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, ed avranno nelle ammissioni la precedenza sugli altri concorrenti.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente verrà effettuata con la osservanza delle norme sancite col R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore con l'anno scolastico 1928-29, intendendosi contemporaneamente abrogato il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2389.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1934.**

Istituzione in Venezia di un museo d'arte orientale intitolato « Museo orientale Marco Polo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di formare con le opere d'arte orientale selezionate della raccolta già di proprietà del suddito austriaco Trau, incamerata a favore del Demanio dello Stato, e poi concessa in uso al Ministero della pubblica istruzione, un museo d'arte orientale;

Ritenuta l'opportunità che tale museo abbia sede in Venezia nel Palazzo Cà Pesaro;

Visti la legge 20 giugno 1909, n. 364, e il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Venezia un museo d'arte orientale, inizialmente formato con le opere d'arte suaccennate, il quale avrà sede al terzo piano del Palazzo Cà Pesaro e prenderà il titolo di « Museo orientale Marco Polo ».

Al personale sarà provveduto con quello esistente nel ruolo organico approvato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 145. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2390.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1950.

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso « Il Montello ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1775, con il quale il Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso, con sede in Treviso, venne riconosciuto come corpo morale;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 202, che approva modifiche allo statuto di detto Ente e il cambiamento della denominazione in « Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso « Il Montello »;

Vista l'istanza con la quale è stata chiesta l'approvazione di alcune modifiche allo statuto del Consorzio;

Vista la deliberazione 26 febbraio 1928 dell'assemblea generale del Consorzio relativa a dette modifiche;

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni come appresso dello statuto del Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso « Il Montello ».

Gli articoli 1, 13 e 33 sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 1. — E' costituito, con sede in Treviso, e con la durata di anni 15 prorogabili, un Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro ed agricole della provincia di Treviso il quale prende il nome di « Consorzio Il Montello ».

« Art. 13. — L'avviso di convocazione delle assemblee, unito all'ordine del giorno, verrà pubblicato almeno sette giorni prima delle adunanze nel giornale « Il Lavoro Cooperativo » che viene designato come organo ufficiale del Consorzio; nello stesso avviso sarà indicato il giorno della seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.

« Art. 33. — Il Consorzio è aderente all'Ente nazionale della cooperazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 160. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2391.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1949.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività tra le provincie di Genova e di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vedute le deliberazioni 8 maggio 1926 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova e 4 maggio 1928 della Deputazione provinciale di Livorno, con le quali è stato determinato il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività in dipendenza del distacco dalla provincia di Genova e dell'aggregazione a quella di Livorno del comune di Capraia Isola;

Veduti i pareri favorevoli all'approvazione di detto progetto, espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Genova e di Livorno rispettivamente nelle adunanze del 29 marzo e 23 maggio 1928;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Genova e di Livorno è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2392.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1890.

Approvazione di una variante al piano regolatore di ampliamento della città di Firenze.

N. 1890. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, è approvata una

variante al piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, per la correzione dell'orientamento della strada che dovrà mettere in comunicazione le vie Settignanese e Mezzetta.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2393.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1892.

Erezione in ente morale dell'Istituto interuniversitario italiano, in Roma.

N. 1892. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto interuniversitario italiano, in Roma, è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2394.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1893.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti e Regio liceo artistico di Napoli ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Agda e Arvid Sson Gumaelius ».

N. 1893. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente della Regia accademia di belle arti e Regio liceo artistico di Napoli è autorizzato ad accettare la donazione di L. 10,000 fatta dal sig. Arvid Sson Gumaelius per l'istituzione del premio « Agda e Arvid Sson Gumaelius » da assegnarsi annualmente ad un allievo della scuola di decorazione della detta Accademia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2395.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1894.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Lecco ad accettare una donazione.

N. 1894. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Lecco è autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 fatta dall'avv. Carlo Corti, quale esecutore testamentario del rag. Antonio Nava.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2396.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1895.

Rettifica dei contributi scolastici dei comuni di Casalvecchio di Puglia Stornara, Stornarella, Minervino di Lecce e Santa Cesarea.

N. 1895. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici annualmente dovuti dai comuni di Casalvecchio di Puglia, Stornara, Stornarella, Minervino di Lecce e Santa Cesarea, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 sono rettificati nel modo seguente: comune di Casalvecchio di Puglia, L. 4000; comune di Stornara, L. 4000; comune di Stornarella, L. 4000; comune di Minervino di Lecce, L. 4800; comune di Santa Cesarea, L. 1600.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2397.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1896.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Gemona in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1896. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in lire 12,800 il contributo scolastico annualmente dovuto dal comune di Gemona in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2398.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1897.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Gemona in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1897. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in L. 25,600 il contributo scolastico annualmente dovuto dal comune di Gemona in applicazione dell'art 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 1247;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. cav. uff. Giuseppe Riva a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del prof. cav. uff. Giuseppe Riva a segretario della Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie.

Roma, addì 22 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Puovic, nato a Volosca il 7 aprile 1894 da Federico e da Pia Radmann, residente a Villa del Nevoso, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Puvio »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residente del richiedente, quanto l'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto del Ministero della giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Puovic è ridotto nella forma italiana di « Puvio » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Margherita Gavini, nata a Castelletto Ticino l'11 novembre 1894.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Villa del Nevoso al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Malnig, nato a Gorizia il 20 novembre 1856, da Antonio e da Anna Panzera, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Malgini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residente del richiedente, quanto l'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto del Ministero della giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Malnig è ridotto nella forma italiana di « Malgini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Anna Bressan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal commissario prefettizio di Volosca al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Sebenik vedova Cossovich, nata l'8 gennaio 1884 da Antonio e da Maria Cuch, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cossovi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Sebenik vedova Cossovich, è ridotto nella forma italiana di « Cossovi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lei figlia Alice, nata a Laurana il 29 aprile 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Laurana alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Norberto Zdrahal, nato a Pereni il 7 giugno 1878 da Mattia e da Elena Anicic, residente a Volosca Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zardi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Norberto Zdrahal è ridotto nella forma italiana di « Zardi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Amalia Cattaruzza, nata a S. Quirino (Udine) il 16 novembre 1879, ed i figli Linda, nata a Volosca-Abbazia il 18 novembre 1910, e Norberto, nato a Volosca-Abbazia il 3 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sinor Mario Palmich, nato a Laurana il 10 settembre 1904 da Giovanni e da Caterina Giacovassi, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di «Palmi».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Palmich è ridotto nella forma italiana di «Palmi» a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laureana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Michelangelo Ghersin, nato a Laurana il 24 settembre 1899 da Mattia Giovanni e da Caterina Micalich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ghersi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Michelangelo Ghersin è ridotto nella forma italiana di « Ghersi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Anna Ghersin, nata a Pola il 12 luglio 1901, ed il figlio Livio, nato a Laurana il 27 luglio 1926.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Vladiscovich, nata a Volosca il 7 dicembre 1899 da Giovanni e da Giuseppina Stiglich, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valdini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Vladiscovich è ridotto nella forma italiana di « Valdini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Volosca-Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. dott. Lidio Vladiscovich, nato a Volosca il 3 agosto 1897 da Giovanni e da Giuseppina Stiglich, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valdini»;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. dott. Lidio Vladiscovich è ridotto nella forma italiana di « Valdini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Clelia Coronaro, nata a San Martino di Lupari il 28 giugno 1890, ed il figlio Gino, nato a Volosca il 1° dicembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Simeone Maria Lucich, nato a Lesina il 30 agosto 1894 da Lorenzo e da Antonia Guglielmo, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Luci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Simeone Maria Lucich è ridotto nella forma italiana di « Luci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Margherita Ernnesthaller, nata a Vienna il 31 marzo 1903, ed i figli Lionello, nato a Volosca-Abbazia il 15 novembre 1924, e Claudio, nato a Volosca il 24 novembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Volosca al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Nicolò cav. Pegan, nato a Trieste l'11 febbraio 1881 da Giovanni e da Pierina Cech, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pagano ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò cav. Pegan è ridotto nella forma italiana di « Pagano » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Elvira Padovan, nata a Volosca il 29 gennaio 1883, e la figlia Maria, nata a Laurana il 6 settembre 1907.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Benvenuto Lettich, nato a Fiume il 22 marzo 1891 da Antonio e da Adelina Gidovinich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lettini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Benvenuto Lettich è ridotto nella forma italiana di « Lettini », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Randich, nato a Laurana il 15 agosto 1876 da Giuseppe e da Antonia Cocchich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Randi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Randich è ridotto nella forma italiana di « Randi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Maria Brulgnach, nata a Moschiena il 28 novembre 1880, ed i figli Eugenio, nato a Laurana il 12 maggio 1907; Argia, nata a Laurana il 27 febbraio 1909; Maria, nata a Laurana il 26 gennaio 1911, ed Edgardo, nato a Laurana il 20 novembre 1912.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Terdich, nato a Laurana il 5 settembre 1854 da Giuseppe e da Anna Chersanaz, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Terdis ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Terdich è ridotto nella forma italiana di « Terdis » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Caterina Lazzarich, nata a Moschiena il 24 luglio 1859.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Vladimiro Hamsa, nato a Laurana il 28 ottobre 1902 da Giuseppe e da Maria Picich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Camsa »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Hamsa è ridotto nella forma italiana di « Camsa » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Amalia, nata a Laurana il 19 novembre 1900, ed i figli: Libera, nata a Laurana il 29 novembre 1925, e Paolo, nato a Laurana il 12 febbraio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Orleancich, nato a Laurana il 16 gennaio 1865 da Nicolò e da Maria Petricich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Orleani ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Orleancich è ridotto nella forma italiana di « Orleani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Giuseppina Strach, nata a Laurana il 12 ottobre 1867.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata da signor Francesco Orleancich, nato a Laurana il 23 settembre 1906 da Antonio e da Giuseppina Strach, residente a Laureana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Orleani ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Orleancich è ridotto nella forma italiana di « Orleani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Prelcich, nato a Laurana il 25 agosto 1884 da Giorgio e da Maria Gellusich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Perlici »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Prelcich è ridotto nella forma italiana di « Perlici » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Anna Paolettich, nata a Gospich (S. C. S.) il 15 maggio 1890, ed i figli: Carlo, nato a Laurana il 7 settembre 1921; Amalia Anna, nata a Laurana il 23 settembre 1923; Giuseppe, nato a Laurana il 22 agosto 1925, e Natale Spiridione, nato a Laurana il 23 gennaio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Terdich, nato a Laurana il 14 marzo 1877 da Giovanni e da Caterina Lazarich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Terdis »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Terdich è ridotto nella forma italiana di « Terdis » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Maria Calcich, nata a Moschiena il 28 ottobre 1899, e la figlia Caterina, nata a Laurana il 25 novembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Martinovich fu Aronne nato a Zara il 5 agosto 1890 e residente a Trieste, via della Borsa, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Martinovich è ridotto in « Martini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Martinovich nata Vittor di Giovanni Battista, nata il 20 settembre 1893, moglie;
2. Ubaldo di Rodolfo, nato il 5 marzo 1923, figlio;
3. Bruno di Rodolfo, nato il 1° giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Marsich di Margherita nato a Trieste il 28 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Marsich è ridotto in « Marsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina Marsich nata Cemazar fu Michele, nata il 12 maggio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Amedeo Mallich fu Antonio nato a Cividale il 20 luglio 1891 e residente a a Trieste, via Romagna, n. 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mallini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Amedeo Mallich è ridotto in « Mallini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Mallich nata Gallo di Giuseppe, nata il 28 maggio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Marcovig fu Antonio nato a Trieste il 24 gennaio 1892 e residente a Trieste, via Giulia, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Marcovig è ridotto in « Marcovigi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Marcovig nata Marcovich di Giuseppe, nata il 10 maggio 1892, moglie;
2. Giuseppe di Romeo, nato il 15 gennaio 1922, figlio;
3. Nella di Romeo, nata il 1° febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Miliavaz di Rosa nato a Visinada il 7 luglio 1876 e residente a Trieste, via della Fornace, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miliavaz è ridotto in « Miliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Miliavaz, nata Viezzoli di Giacomo, nata il 4 aprile 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Merliach fu Valentino nato a Trieste il 15 novembre 1887 e residente a Trieste, Androna Romagna, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Merliach è ridotto in « Merli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Missigoi fu Pietro nato a Gradisca il 27 novembre 1882 e residente a Trieste, via Stuparich, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Missini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Missigoi è ridotto in « Missini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Malarczik fu Giovanni nato a Pola il 18 febbraio 1899 e residente a Trieste, via R. Bazzoni, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Malarczik è ridotto in « Malazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Malarczik nata Benussi di Angelo, nata l'8 novembre 1853, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Obersnel fu Lorenzo, nata a Trieste il 25 luglio 1926 e residente a Trieste, via Scipio Slataper, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Obersnel è ridotto in « Bernelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Perhauz fu Antonio nato a Trieste il 18 settembre 1892 e residente a Buenos-Ayres, Calle Moreno, n. 1669, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peruzzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Perhauz è ridotto in « Peruzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Watzke Emilio fu Emilio, da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Watzke Emilio fu Emilio e di Teresa Anna Kittel, nato a Rovigno il 23 ottobre 1901 e residente a Pola, via Besenghi n. 4, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Watzke in « Vasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai fratelli, nati a Rovigno: Francesco il 29 agosto 1900; Arturo il 4 gennaio 1904; alla sorella Anna, nata a Rovigno il 18 giugno 1905; ed alla madre Teresa Anna Kittel fu Emanuele e fu Anna Zaiczek, nata a Fiume il 2 aprile 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dorcich Giuseppe fu Matteo, da Pisino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dorcich Giuseppe del fu Matteo e della fu Mizzan Anna, nato a Pisino il 23 maggio 1864 e residente a Pisino, piazza Garibaldi, 496, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dorcich in « Destri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Derndich Pierina di Antonio e di Iurcich Maria, nata a Pisino il 18 giugno 1868, ed ai figli nati a Pisino: Maria il 1° dicembre 1893; Giuseppe il 7 agosto 1889; Giovanni il 13 dicembre 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Goriup fu Francesco, nato a Trieste il 17 febbraio 1882 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Goruppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Goriup è ridotto in « Goruppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigi di Luigi, nato il 5 novembre 1914, figlio;
2. Elisa di Luigi, nata il 5 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Grablovitz di Mario, nato a Stoccarda il 18 novembre 1900 e residente a Trieste, via Cologna, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gravelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Grablovitz è ridotto in « Gravelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Filomena Grablovitz nata Olivo di Michele, nata il 13 febbraio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto gratuito governativo presso il Regio conservatorio di S. Anna, in Pisa.

E' aperto il concorso ad un posto gratuito in questo Conservatorio da conferirsi dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'Amministrazione del Conservatorio stesso, approvata dalla Giunta regionale per le scuole medie.

Possono presentarsi al concorso le giovinette che al 30 settembre p. v. non abbiano meno di 6 anni compiuti, nè più di 12 (tranne il caso che provengano da altro istituto pubblico di istruzione ed educazione del Regno, purchè l'Amministrazione del Conservatorio abbia avute informazioni favorevoli intorno alla loro condotta) e saranno preferite le orfane di guerra e le figlie di mutilati ed invalidi di guerra.

Le domande in carta da bollo da L. 2, dovranno contenere l'obbligazione legale dei genitori delle aspiranti, o di chi ne fa le veci, per l'adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento, eleggendo domicilio, per tale effetto, in Pisa presso il Conservatorio suddetto. Tali domande non potranno essere presentate oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente manifesto nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e dovranno contenere i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° attestato medico di sana costituzione fisica e di vaccinazione o sofferto vaiolo (e se l'aspirante ha compiuto l'età di 11 anni, di rivaccinazione);

3° documenti che dimostrino lo stato civile e la condizione finanziaria della famiglia;

4° titoli di studio (ove l'aspirante abbia frequentato scuole pubbliche).

Tali documenti dovranno essere debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Pisa, 10 agosto 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: prof. A. CARLINI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto gratuito presso il Regio educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno, in Firenze.

E' aperto il concorso ad un posto gratuito esclusivamente per la retta di mantenimento, vacante in questo Educatorio, da conferirsi dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione e della Giunta per l'istruzione media della Toscana.

Le domande dovranno essere presentate al sovraintendente di questo Istituto non più tardi del 31 ottobre prossimo, accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita e fede di battesimo da cui risulti che la concorrente non ha meno di 7 nè più di 12 anni;

2° certificato medico di efficace vaccinazione e di sana costituzione fisica;

3° attestato del podestà comprovante le qualità morali e le condizioni economiche della famiglia e ogni altro documento che attesti delle particolari benemerenze della famiglia stessa;

4° dichiarazione della famiglia di assumere a suo carico le spese straordinarie annuali.

La domanda ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Per aver notizia delle condizioni relative al corredo, ai programmi d'insegnamento, ecc., le concorrenti possono rivolgersi alla sede di questo Istituto in via Faenza, n. 48.

Firenze, 1° agosto 1928 - Anno VI

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.